

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EVANGELISTI, BASSANINI, CANESI, CORDONI, PEZZONI, TATTARINI,
VIVIANI, ROSSO, MORONI, DOSI, GIBELLI, ROSITANI, BIELLI**

Modifica all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
in materia di elezione dei consigli regionali delle regioni a
statuto normale

Presentata il 17 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — La legge 22 febbraio 1995, n. 43, ha modificato in senso maggioritario la previgente disciplina per l'elezione dei consigli regionali, introducendo meccanismi atti a garantire la formazione in ogni caso di solide maggioranze consiliari a sostegno del governo della regione. A tal fine è previsto che una quota pari al 20 per cento dei seggi assegnati alla regione sia attribuita, come « premio di maggioranza », alla lista regionale che consegue la maggioranza, anche relativa, dei voti in ambito regionale. Allo stesso tempo la legge ha inteso preservare il più possibile, per l'assegnazione della restante quota di seggi, il sistema già previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108. L'80 per cento dei seggi del consi-

glio regionale continua infatti, anche dopo le modifiche introdotte nel 1995, ad essere assegnato con sistema proporzionale nell'ambito di circoscrizioni coincidenti con i territori provinciali e recupero dei resti all'interno del collegio unico regionale. Nel confermare per questa parte il meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1968 la nuova legge ha evidentemente inteso garantire, accanto alla selezione attraverso il « canale maggioritario » di una rappresentanza politica a livello dell'intera regione, il mantenimento di un sistema in grado di assicurare la presenza in seno al consiglio regionale di un adeguato pluralismo anche per quanto riguarda la rappresentanza delle diverse aree territoriali in cui si riparte la regione.

Se tali sono le finalità della legge, il meccanismo individuato per il loro perseguimento appare tecnicamente carente sotto un importante profilo. La diminuzione del 20 per cento della quota di seggi da assegnare in ambito circoscrizionale ha infatti portato ad una riduzione del numero di seggi assegnati alle circoscrizioni di minore dimensione demografica tale da compromettere la loro rappresentanza all'interno del consiglio regionale.

In molte regioni le circoscrizioni minori si vedono infatti attribuiti, in forza delle nuove disposizioni di legge, un numero di seggi assai esiguo, nell'ordine di 1-3 unità. Ciò comporta un evidente innalzamento del *quorum* di voti necessario per conseguire il seggio direttamente in una di tali circoscrizioni. Trova infatti applicazione il disposto del terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a norma del quale i seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza dei quozienti circoscrizionali interi realizzati nella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale a sua volta si ottiene dividendo il totale dei voti conseguiti dalle diverse liste per il numero dei seggi più uno.

Ora appare evidente che, nel contesto della nuova disciplina elettorale, il correttore « più uno » risulta insufficiente ad assicurare l'attribuzione dei seggi nell'ambito delle province minori. Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi, ad esempio, il correttore « riduce » il *quorum* di voti necessario per il conseguimento del seggio al 33 per cento circa dei voti validi, un risultato di non frequente raggiungimento. L'inevitabile conseguenza di tale meccanismo è quella della mancata asse-

gnazione dei seggi in questione in ambito circoscrizionale e la loro conseguente attribuzione all'interno del collegio unico regionale: in tale più ampio contesto tali seggi hanno assai maggiore probabilità di essere assegnati alle circoscrizioni di più ampia dimensione demografica. Le circoscrizioni minori verrebbero in tal modo private, nella grande maggioranza dei casi, di una propria rappresentanza in seno al consiglio regionale.

A tale inconveniente la presente proposta di legge intende ovviare con una semplice ma efficace modifica al testo della legge n. 108 del 1968. Si propone infatti di modificare la dimensione del correttore del quoziente circoscrizionale da « più uno » a « più due » per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni che eleggono meno di tre consiglieri. Tale modifica rende di fatto possibile, nella quasi totalità dei casi, l'assegnazione dei seggi direttamente nelle circoscrizioni in questione che cesserebbero in tal modo di essere penalizzate a favore delle circoscrizioni maggiormente popolate. La correzione che si propone persegue pertanto unicamente una esigenza di riequilibrio territoriale nella formazione della rappresentanza regionale e non intende alterare in alcun modo la composizione politica di questa. Il dispositivo tecnico adottato per raggiungere tale finalità ha peraltro un precedente « illustre » nel sistema individuato per la elezione dell'Assemblea costituente (articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74) che prevedeva appunto, per la definizione del quoziente circoscrizionale, « correttori » diversi in relazione al numero di seggi spettanti alla circoscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dopo le parole: « più uno » sono inserite le seguenti: « ovvero più due nelle circoscrizioni con meno di tre seggi assegnati ».

